

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE

Premettendo che per la presentazione della dichiarazione IVA annuale 2017 (per il 2016) è prevista attualmente la (sola) **scadenza del 28.2.2017**, riassumiamo le modalità di utilizzo del credito IVA che da essa scaturisce. La compensazione <verticale> (cioè, <IVA da IVA>) è **sempre possibile**, senza limitazioni di importo, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per quanto riguarda invece l'utilizzo <orizzontale> (cioè, **compensazione dell'IVA con altre imposte o contributi**), non sono previste condizioni fino a **5 mila euro**; per importi fino a **15 mila euro** è d'obbligo la preventiva **presentazione della dichiarazione IVA** annuale; quindi la prima compensazione <orizzontale> superiore a 5 mila euro e fino a 15 mila euro (tenuto conto anche di quanto eventualmente **utilizzato** nel corso del mese di **gennaio 2017**) può avvenire con gli F24 del mese di **marzo**. Per utilizzi **superiori a 15 mila euro**, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA, è necessario il <VISTO> di conformità. L'eventuale rimborso del credito può essere richiesto in relazione alla tipologia delle operazioni compiute e, se superiore a 30 mila euro, la dichiarazione IVA con cui lo si richiede deve essere munita del <VISTO> di conformità, o deve essere prestata **garanzia** (fideiussoria o in titoli di Stato).

NUOVO <SPESOMETRO>

Mentre per le operazioni IVA compiute nel 2016, riguardo allo <spesometro>, si applicheranno le <vecchie> norme, che ne prevedono l'invio entro il prossimo **10 aprile** (20 aprile, per i trimestrali), le operazioni 2017 sono interessate da numerose **novità**. I dati dei documenti del **primo semestre 2017** saranno comunicati **entro il prossimo 25 luglio**; la portata della norma fa ritenere che l'obbligo riguardi le **fatture (attive) emesse e le fatture d'acquisto registrate**. Non sono più da comunicare i **corrispettivi**, ma se in essi sono comprese fatture, queste ultime devono comunque essere <comunicate>; così come non paiono esservi dubbi per l'obbligo riguardante le fatture

riepilogative. Si consideri infatti che la nuova incombenza, a meno di ripensamenti da parte dell'Agenzia, prevede la comunicazione dei dati <**fattura per fattura**>. Questo adempimento prevede tuttavia l'**eliminazione** di quello relativo alle **operazioni con San Marino**, con i paesi <**black list**> e gli **INTRASTAT acquisti** (fatta eccezione della componente statistica, salvo diversa interpretazione dell'Agenzia). Per i periodi successivi al primo semestre 2017, le comunicazioni relative agli **ultimi due trimestri** dell'anno (riguardo alla scadenza ed all'eventuale accorpamento) sono tuttora oggetto di <**trattativa**> tra l'Agenzia ed i rappresentanti delle categorie professionali.

<ROTTAMAZIONE> DELLE CARTELLE

Tra le varie risposte fornite dai funzionari EQUITALIA in occasione del TELEFISCO, è stato precisato che la **definizione agevolata** dei debiti pregressi dovuti all'erario si **perfeziona** esclusivamente col **pagamento integrale e tempestivo** di quanto previsto dalla **nuova rateazione**. Ciò al fine dello **stralcio delle sanzioni** e degli **interessi di mora**. E' stato ulteriormente affermato che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, **si detraggono gli importi già versati**, nel corso di precedenti piani di rateizzazione o per acconti, unicamente **per capitale ed interessi**, ma **non per sanzioni**.

<SUPER> ED <IPER> AMMORTAMENTI

L'Agenzia delle entrate, nel consueto incontro annuale con la stampa specializzata, ha fornito importanti **chiarimenti**, riguardo all'**acquisto agevolato** di beni strumentali. In particolare: - nell'ipotesi di acquisto di un bene compreso nell'elenco di quelli che beneficiano dell'<**iperammortamento**> (+150% della base ammortizzabile), con prezzo unitario comprensivo del <**software**> necessario per il suo funzionamento, **tutto il corrispettivo** può usufruire della maggiorazione massima (+150%); - l'acquisto nel 2016 di un cespite, il cui **utilizzo** è iniziato nel **2017**, **non consente** il beneficio dell'<**iperammortamento**>, ma solo del <**superammortamento**> (+40%), anche se

ad alta tecnologia (compreso nell'allegato <A> della legge di Bilancio), in quanto **investimento 2016**; - stando al tenore letterale della legge, gli esercenti **arti e professioni** sono **esclusi** dal beneficio dell'<**iperammortamento**>; - la **perizia giurata**, necessaria per il beneficio (<**iper**>) nel caso di beni con **valore superiore a 500 mila euro**, deve essere redatta **per singolo bene acquisito**.

FUSIONE POSTDATATA ED ADEMPIMENTI FISCALI

Nell'ipotesi di fusione per **incorporazione** di una società di persone in una società di capitali, risulta **opportuno**, salvo casi particolari, ricorrere alla <**postdatazione**>, prevista dall'art. 2504-bis, comma II, del Codice Civile. In tal modo, facendo decorrere gli **effetti dall'1 gennaio** dell'anno **successivo** a quello in cui sono state adempite tutte le formalità deliberative e di deposito, **entrambe le società** partecipanti alla fusione avranno un esercizio **coincidente con l'anno solare**. Quindi, la società incorporante presenterà, sia le proprie, sia le dichiarazioni dell'incorporata, nei **termini ordinari** (per IVA, redditi ed IRAP).

QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE

Riguardo all'<**assegnazione agevolata**> dei **beni ai soci**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni **punti controversi** della normativa, in particolare: - le **componenti negative** deducibili **fiscalmente** (per effetto dell'assegnazione) possono aversi **solamente** nel caso in cui il **valore normale** (di mercato) del bene sia **inferiore** al suo **costo fiscalmente riconosciuto**. In sostanza, **non è possibile** realizzare una **minusvalenza deducibile usando un valore fiscale <agevolato>**, consentito dalla legge; - è possibile fruire della **disciplina agevolativa** (per le società di capitali) solamente se le **riserve disponibili**, di utili e/o di capitali, siano **almeno pari al valore contabile** attribuito al bene in sede di assegnazione; - nelle **società di persone** il problema del <**sot-zero**> esiste, ma non è mai creato da eventuali plusvalenze realizzate in sede di assegnazione agevolata, in quanto la **tassazione sostitutiva** (nei limiti della

plusvalenza), **estingue** la **pretesa tributaria**.

CASSA NAZIONALE: VALUTAZIONE D'INCOMPATIBILITA'

Un'importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 2612/2017) ha riconosciuto il **potere** della **Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti** di **annullare** i periodi contributivi durante i quali, a seguito di verifiche della Cassa stessa, la professione di dottore commercialista sia stata **svolta in condizioni di incompatibilità**. Secondo i giudici, ciò si desume anche dagli articoli 20 e 22, comma III, della Legge n. 21/1986, che prevedono che la Cassa Nazionale, prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, è **tenuta ex lege a verificare** l'esistenza del requisito del **legittimo esercizio della professione**, che si manifesta, tra l'altro, nell'assenza di situazioni di incompatibilità.

DEFINITIVO IL MODELLO <REDDITI PF 2017>

Sono stati **pubblicati** nel sito delle Entrate il **modello** per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e le relative **istruzioni**, che tra l'altro confermano che il saldo delle imposte 2016, ed il primo acconto di quelle 2017, dovranno essere **versati entro 30.6.2017** (con una maggiorazione dello 0,4%, entro il 31.7.2017). Tra le principali novità: - il rigo per il **credito d'imposta** spettante alle persone fisiche (<privati>) che hanno installato sistemi di **videosorveglianza** (la percentuale del credito sarà precisata da un provvedimento delle Entrate entro il 31.3.2017); - il rigo riservato al **credito d'imposta del 65%** per le **donazioni** di denaro ad **istituti scolastici**, pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di **nuove strutture scolastiche**, alla manutenzione ed al **potenziamento di quelle esistenti** o ad interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta sarà **ripartito in 3 quote annuali** di pari importo, e la parte della quota non utilizzata, ma sempre e solo per ridurre l'IRPEF generata dalla dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche, che invece sono **titolari di reddito d'impresa**, potranno invece

ricorrere all'**utilizzo <orizzontale>** del credito (in F24).

<SPLAFONAMENTO>: POSSIBILI RIMEDI

Nelle ipotesi di **<splafonamento>**, da parte degli esportatori, cioè di utilizzo del **<plafond>** per acquistare in sospensione IVA, in misura superiore al consentito, è possibile **ravvedersi** in tre modi. Col primo, si chiede a fornitori e/o prestatori di **emettere apposite <note di variazione>** in aumento di sola IVA (e versando l'imposta al fornitore/prestatore). Oppure, emettendo **<autofattura>** in duplice esemplare, nella quale **riepilogare** i singoli **documenti** che hanno concorso allo **<splafonamento>**, versare l'imposta, gli interessi e la sanzione e **registrare il documento tra gli acquisti** al fine di detrarre l'imposta. Infine, se la regolarizzazione avviene **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui è avvenuto lo **<splafonamento>**, è consentito emettere autofattura, assolvendo l'imposta ed i relativi interessi in sede di **liquidazione periodica**, detraendo contestualmente l'imposta mediante la registrazione del documento tra gli acquisti. La **sanzione** deve essere **versata** con modello **F24**, con possibilità di **riduzione per <ravvedimento operoso>**. La **presentazione dell'autofattura** all'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate deve obbligatoriamente avvenire **entro** il termine di **presentazione della dichiarazione IVA annuale**. Questo tema è stato affrontato dalla risoluzione dell'Agenzia n. 16/E del 6.2.2017.

<REVERSE CHARGE>: MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

La Cassazione, con sentenza n. 16679/2016, è intervenuta per chiarire l'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9-bis 3, del D. Lgs. n. 471/1997, nell'ipotesi di **errata applicazione del <reverse charge> alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette** all'imposta. In sede di accertamento, hanno stabilito i giudici, <... devono essere **espunti sia il debito** computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta, **sia la detrazione** operata nelle liquidazioni anzidette ...>. In pratica, dovranno essere **eliminati** dalla contabilità IVA sia il **debito**, sia il **credito** er-

roneamente registrati, con effetti neutrali. La medesima procedura è prevista anche nell'ipotesi di operazioni inesistenti, salvo l'applicazione della sanzione dal 5 al 10 per cento dell'imponibile.

* * *

IL PROSSIMO 17 FEBBRAIO B&P NEWS NON USCIRA'

ARRIVEDERCI AL 24 FEBBRAIO

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	09/02/17	02/02/17
3 mesi	-0,333	-0,333
6 mesi	-0,244	-0,247
1 anno	-0,102	-0,103
CAMBI	09/02/17	02/02/17
Euro - USD	1,0692	1,0808
Euro - yen	120,04	121,40
SPREAD	09/02/17	02/02/17
Btp vs BUND 10 years	186,5	180,3

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.